

ESTRATTO DA DELIBERA N. 16 DEL 29.06.2012

- **Aliquota ordinaria (terreni, aree fabbricabili e immobili cat. B – C – D):** **0,97%**
- **Aliquota ridotta per prima casa e una pertinenza:** **0,40%**
- **Aliquota seconda casa affittata con contratto regolarmente registrato e locatario residente, limitatamente ad una sola unità immobiliare e non sulla pertinenza:** **0,97%**
- **Aliquota maggiorata per le case sfitte e ulteriori seconde case affittate:** **1,06%**
- **Aliquota agevolata per i giovani imprenditori, fino a 35 anni non compiuti, da applicarsi sul totale dell'imposta, indipendentemente dalla tipologia di immobile posseduto (fabbricato, terreno, area fabbricabile), dalla categoria catastale e dalla quota di proprietà (salvo eventuali interpretazioni normative più restrittive):** **0,76%**

EVIDENZIATO che nel Regolamento Imu in vigore dall'01.01.2012, sono state previste le seguenti agevolazioni:

- Applicazione dell'aliquota ridotta, uguale a quella prevista per l'abitazione principale, all'unità immobiliare e pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che risulti non locata e limitatamente ai soggetti passivi che presentino al comune entro la scadenza della prima rata l'attestazione di un reddito Isee in corso di validità per l'anno di competenza, pari o inferiore a 7.000,00 €;
- Riduzione del 50% per legge della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, si definiscono inabitabili i fabbricati oggetto di imposta con caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta non superabili con interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi della normativa vigente in materia.